



DECRETO n. 27 del 20 marzo 2026

OGGETTO: Modifica Regolamento "Norme di svolgimento dell'Assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026"

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTI**
- il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
 - il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITA adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n.76 del 26.07.18 e n.82 del 2.08.18, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_REG 2018 0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UITA con n.8122 del 4.10.2018;
 - il Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2021 (prot. M_D_GUDC REG2021 0011309 10-03-2021), assunto al protocollo UITA n. 2555 del 12.03.2021, di approvazione dello Statuto dell'UITA (pubblicato sulla G.U. – Serie Generale – n. 70 del 22.03.2021);
 - il Decreto del Ministro della difesa del 27 gennaio 2022 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti della UITA;
- VISTA**
- la delibera del Consiglio Direttivo n. 70 del 4 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025;
 - la Nota del Ministero della Difesa protocollo M_D_ABBE6E3 REG2025 0004079 20-01-2025 assunta al protocollo UITA n. 783 del 21-01-2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025;
- VISTI**
- la comunicazione di approvazione del nuovo Statuto della UITA da parte del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2025 (G.U. serie Generale n.10 del 14.01.2025);
 - il Decreto del Ministro della Difesa 05.02.2025, assunto al prot. UITA con il n. 1644 del 06.02.2025, con il quale l'avvocato Walter De Giusti è stato nominato Commissario Straordinario dell'UITA con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a decorrere dal 15.02.2025 e sino alla nomina del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



il Decreto del Ministro della Difesa 13.02.2026, assunto al prot. UITS con il n. 1464 del 19.02.2026, con il quale l'avvocato Walter De Giusti è stato prorogato Commissario Straordinario dell'UITA;

PRESO ATTO del Decreto del 22 ottobre 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di nomina il Collegio dei Revisori Straordinario fino alla costituzione del collegio dei revisori ordinario;

che in data 13 marzo 2026 il Ministero della Difesa, con nota prot. M_D ABBE6E3 REG2026 0036313, acquisita al protocollo UITS n. 1992 del 16/03/2026, recante "Unione Italiana Tiro a Segno – Bilancio di previsione 2026, con la quale il Ministero della Difesa approva il bilancio di previsione dell'anno 2026 della UITS;

VISTO che il Commissario Straordinario ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e sostituisce tutti gli organi dell'Ente;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 8 luglio 2025 di "Nomina del Segretario Generale" nella persona del dott. Remo Tagliacozzo;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario UITS n. 70/25 del 04/11/2025 di indizione dell'Assemblea Nazionale in seduta elettorale;

IN OTTEMPERANZA alla sentenza n. 2242/2026, resa nel procedimento R.G. n. 14554/2025 e pubblicata in data 4 febbraio 2026, il Commissario straordinario ha provveduto a convocare formalmente l'Assemblea Nazionale Elettiva con nota assunta al protocollo n. 1315 del 12/02/2026 e successivamente ad integrare la convocazione dell'Assemblea elettiva del 23 e 24 maggio 2026 con nota prot. n. 1529 del 23/02/2026 indicando il Salone d'Onore del CONI quale sede di svolgimento dell'Assemblea come riportato nella sentenza "...omissis... deve essere però convocata l'Assemblea Nazionale dell'UITA in seduta elettorale in ottemperanza alla pronuncia azionata, valutando anche la possibilità di utilizzare a tale scopo i locali del Coni già in passato adibiti a questa finalità (in particolare il Salone d'Onore del CONI sito in Roma al Largo De Bosis n. 15)...omissis";

VISTA la nota dell'ufficio organi collegiali del CONI assunta al prot. n. 1975 del 13/03/2026 con la comunicazione dell'inidoneità del Salone d'onore alle esigenze di afflusso dei legittimati al voto previste dalla UITS;

CONSIDERATO che le modalità e i sistemi di votazione indicati all'art. 13, comma 7, dello Statuto UITS, prevedono sia il voto elettronico in presenza che il voto a distanza secondo quanto disposto dal CONI per le Assemblee elettive FSN/DSA/EPS per il quadriennio 2025-2028 nel documento "Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico e del voto elettronico a distanza";

RITENUTO quindi di poter adottare per le operazioni elettorali la modalità di voto a distanza mediante una piattaforma elettronica;



- ALTRESI'** che la effettuazione di tale modalità di voto consente un significativo risparmio di spesa oltrechè a non costringere la gestione commissariale ad adottare per la ricerca della sede procedure non allineate a quanto previsto dal codice degli appalti;
- RITENUTO** necessario modificare il Regolamento in oggetto prevedendo l'esercizio del voto nella modalità da remoto;
- TENUTO CONTO** della scheda istruttoria predisposta dal competente ufficio che fa parte integrante della presente deliberazione e in particolare la dichiarazione di legittimità da parte del Segretario Generale.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono riportati integralmente:

DECRETA

- **di modificare** l'art. 9 del Regolamento "Norme di svolgimento dell'Assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026" come di seguito "La modalità e il sistema di votazione è quello del voto elettronico a distanza come indicato all'art. 13, comma 7, dello Statuto UITA, secondo quanto disposto dal CONI per le Assemblee elettive FSN/DSA/EPS per il quadriennio 2025-2028 nel documento "Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico e del voto elettronico a distanza" e di eliminare l'art. 10;
- **di dare** immediata esecutività al presente provvedimento;
- **di dare mandato** al Segretario Generale Facente Funzioni di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie alla esecuzione del presente decreto comunicandolo a tutti i soggetti interessati;
- **di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione per la pubblicità legale della UITA approvato con determinazione del Segr. Gen. N. 14/2015, per la disciplina dei contratti e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;
- **di disporre** la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana Tiro a Segno delle informazioni previste dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il Commissario Straordinario
Avv. Walter De Giusti



Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale

23 e 24 maggio 2026 -

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato in ottemperanza dell'art. 19, comma 2 lett. o) dello Statuto UITA. Le disposizioni del regolamento disciplinano i lavori dell'Assemblea, integrano le previsioni contenute nello Statuto UITA e sono parimenti vincolanti. La verbalizzazione dei lavori assembleari in seduta elettorale è affidata ad un notaio ed il verbale è sottoscritto anche dal Segretario Generale.

Art. 1

Diritto di Voto

1. Ai sensi dell'art. 14, 1 comma, lett. a)b)c), partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto di voto le Sezioni TSN, che esprimono il loro voto per il tramite del relativo Presidente, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti presso le Sezioni TSN e i Rappresentanti dei Gruppi Sportivi che siano costituiti ed Affiliati all'UITA da almeno 12 mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa e che risultino iscritte al Registro Nazionale della Attività sportive dilettantistiche.
2. Non è consentita l'espressione del voto della Sezione TSN ai Presidenti il cui mandato sia scaduto alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale convocata, salvo il caso in cui:
 - a) la Sezione abbia regolarmente convocato, a norma dello Statuto delle Sezioni, l'assemblea elettorale sezionale;
 - b) la Sezione abbia effettuato le elezioni ma non è stato ancora perfezionato l'iter di convalida o ratifica per cause a loro non imputabili;
 - c) la Sezione sia commissariata.

È esclusa la partecipazione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi delle Sezioni TSN se il loro mandato risulta scaduto. Non è consentita la partecipazione delle Sezioni TSN o dei Rappresentanti dei Gruppi Sportivi che non abbiano versato all'Unione le quote di affiliazione o riaffiliazione e non siano in regola con l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e ciò comporta anche l'esclusione dei loro Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi. Non è consentita la partecipazione al Presidente di Sezione cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione dall'attività federale in corso di esecuzione. Ai sensi dell'art. 14, 2 comma, lett. a) e b) la Sezione TSN che vorrà partecipare all'Assemblea elettiva potrà delegare un membro del proprio Consiglio direttivo.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, sono attribuite le seguenti categorie di voto:

a) Voto Sportivo:

Riconosciuto alle Sezioni TSN e ai Gruppi Sportivi che, nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva dell'Unione o della Sezione/delle Sezioni, intesa come attività competitiva, non competitiva, amatoriale, scolastica e promozionale, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/21 e riconosciuta dalla UITA come di seguito specificato:

- un voto ai Presidenti delle Sezioni TSN, quali rappresentanti delle attività sportive;
- un voto ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi;
- un voto agli Atleti e ai Tecnici sportivi eletti in ciascuna Sezione e in ciascun Gruppo Sportivo.



b) Voto Istituzionale:

Riconosciuto alle Sezioni TSN che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea hanno svolto attività istituzionale, come di seguito specificato:

- un voto ai Presidenti delle Sezioni TSN quali rappresentanti delle attività istituzionali della Sezione stessa, a condizione che la suddetta attività istituzionale risulti dal programma Gestionale in uso all'UITs mediante la registrazione dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e/o dei patentini di idoneità al tiro.

c) Voti Plurimi:

In aggiunta al voto base Sportivo e/o voto base Istituzionale, gli eventuali voti Plurimi sono diretti a differenziare le Sezioni e i Gruppi Sportivi che si siano particolarmente distinti nell'attività agonistica e/o nella diffusione dello sport del Tiro a Segno. Sono riconosciuti come di seguito specificato:

- Ai Presidenti delle Sezioni TSN e al Rappresentanti dei Gruppi Sportivi, nonché gli Atleti e i Tecnici sportivi eletti nelle stesse Sezioni o Gruppi Sportivi, calcolati in ragione dei risultati agonistici raggiunti e ripartiti in percentuale, in base alla carica ricoperta (art. 14 commi 9 e 10 dello Statuto UITs);
 - Ai Presidenti delle Sezioni TSN, in base alla graduatoria degli importi delle quote di iscrizione alle Sezioni stesse, spettanti a UITs, risultante dal bilancio consuntivo anno 2025 "Rendiconto semplificato Sezioni TSN 2025", sottoscritto dal Presidente sezionale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore unico, trasmesso all'UITs entro la data di convocazione dell'Assemblea (art. 14 comma 11).
4. Gli interessati, i cui nominativi non risultassero nell'elenco dei convocati, allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea e le Sezioni che riscontrassero discrepanze rispetto al peso dei voti attribuiti, potranno richiedere di essere inseriti nel richiamato elenco e/o di apportare le necessarie correzioni al numero di voti attribuiti, trasmettendo a tal fine a mezzo PEC all'indirizzo segreteria generale@pec.uits.it o e-mail (protocollo@uits.it) la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato, entro e non oltre il 10 aprile 2026.

A seguito di quanto sopra, entro il successivo termine massimo del 23 aprile 2026 verrà pubblicato l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto con il relativo peso dei voti aggiornati.

Art. 2 **Deleghe**

1. I Presidenti delle Sezioni TSN, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli un membro in carica del Consiglio Direttivo della Sezione medesima, esclusi i Consiglieri Atleti e Tecnici votanti. La delega potrà essere revocata con le medesime formalità con cui è stata consegnata entro il termine di chiusura delle operazioni di accredito cui si riferisce la convocazione.
2. I Rappresentanti dei Gruppi Sportivi possono delegare ai sensi dell'art.14, comma 3, dello Statuto, solo un tesserato del proprio Gruppo Sportivo e non possono ricevere deleghe in rappresentanza di altri Gruppi Sportivi o Sezioni TSN.
4. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
5. Il Commissario straordinario dell'UITs, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'UITs, i Presidenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, i componenti della Procura federale e il Segretario Generale, nonché i candidati alle cariche elettive dell'UITs, non possono rappresentare in Assemblea alcuna Sezione TSN, né direttamente né per delega.
6. La delega deve essere redatta secondo quanto prescritto dall'art. 14, 7 comma, dello Statuto UITs, in forma scritta, su carta intestata o con timbro in calce della Sezione TSN, e contenere a pena di inammissibilità, le generalità e la copia dei documenti di identità del legale r.p.t. della delegante



nonché le generalità del delegato. La delega inoltre, deve fare espresso riferimento alla Assemblea per la quale la delega è conferita.

7. Le deleghe dovranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.uits.it all'attenzione dell'ufficio Organi Collegiali dell'UITA.

Art. 3

Convocazione dell'Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, l'Assemblea in seduta elettorale è convocata mediante comunicazione trasmessa agli aventi diritto al voto a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e pubblicata nella homepage del sito internet della UITA almeno 60 giorni prima della data del 23 maggio 2026.
2. Il timbro dell'ufficio postale di accettazione farà fede dell'avvenuta spedizione. L'UITA non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della convocazione dovuta a disguidi non imputabili a colpa dell'UITA stessa. Della convocazione, in ogni caso, sarà comunque data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.uits.it e nella sezione PUBBLICITA' LEGALE: <http://www.uits.it/pubblicita-legale.html> ed, altresì, con avvisi alle Sezioni TSN e Gruppi Sportivi, attraverso messaggi intranet.
3. A norma dell'art.12, 4 comma, dello Statuto UITA la convocazione indicherà:
 - Ordine del giorno;
 - Giorno, ora e luogo di prima e seconda convocazione.
4. L'elenco dei convocati (ovvero aventi diritto al voto), successivo al primo, terrà conto delle istanze di cui al precedente art. 1, comma 4, e dei provvedimenti di convalida e ratifica adottati successivamente alla data di invio della convocazione e ne sarà data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.uits.it, nella sezione PUBBLICITA' LEGALE <http://www.uits.it/pubblicita-legale.html> ed, altresì, con avvisi alle Sezioni TSN e Gruppi Sportivi, attraverso messaggi intranet.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea elettorale e validità delle deliberazioni

1. Il quorum costitutivo è accertato secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
2. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto UITA, l'Assemblea elettorale è validamente costituita:
 - a. **in prima** convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, calcolato esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate;
 - b. **in seconda** convocazione con l'intervento di almeno il 35% degli aventi diritto al voto calcolato esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate;
3. Il mancato raggiungimento del quorum costitutivo alla seconda convocazione estingue gli effetti della convocazione originaria e si procederà nuovamente nei termini prescritti dallo Statuto UITA.
4. Il Commissario dell'UITA, preso atto delle risultanze della Commissione Verifica Poteri, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima o seconda convocazione e comunica per presa d'atto all'Assemblea l'avvenuta designazione del Presidente, per come individuato ai sensi dell'art. 12, 2 comma, dello Statuto. Successivamente il Presidente invita i presenti all'Assemblea ad eleggere il Vice Presidente, scelto tra di loro, con il compito di coadiuvare ed eventualmente sostituire il Presidente designato.
5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario Generale. La verbalizzazione dei lavori assembleari è affidata ad un notaio che redige apposito verbale sottoscritto anche dal Segretario Generale dell'UITA o in caso di assenza da un suo delegato.



6. Ai sensi dell'art. 17, 4 comma, dello Statuto, l'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli, dai presenti accreditati in Assemblea.
7. E' eletto, al primo scrutinio, a Presidente nazionale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti accreditati in Assemblea.
8. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti da alcuno dei candidati al primo turno si procederà al ballottaggio fra i due candidati più suffragati. In caso di mancato raggiungimento anche nel turno di ballottaggio della maggioranza assoluta dei voti da parte di alcuno dei due candidati si procederà ad una terza successiva votazione.
9. In caso di accertata impossibilità per alcuno dei candidati di raggiungere il quorum richiesto, il Presidente dell'Assemblea la dichiara sciolta e dovrà essere convocata in seduta elettiva entro i 90 giorni successivi. Ciò si verifica, altresì, nel caso in cui vi fosse un solo candidato alla presidenza che non ottenesse la maggioranza assoluta dei voti al primo scrutinio. A sensi dell'art. 10, 3 comma, dello Statuto le operazioni di voto relative alle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo possono avere inizio solo dopo l'ultimazione dello scrutinio relativo alla elezione del Presidente nazionale. In caso di mancata elezione del Presidente nazionale, pertanto, non si potrà procedere alla elezione delle altre cariche.
10. Sono considerati eletti Consiglieri i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento all'UITA; in caso di parità prevale il candidato più anziano d'età; in caso di ulteriore parità si procede con il ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze validamente espresse;
11. Sono considerati eletti Revisori i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età; in caso di ulteriore parità si procede con il ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze validamente espresse. In assenza di candidature alla carica di Revisore supplente si terrà conto del primo dei non eletti alla carica di membro effettivo del Collegio.

Art. 5

Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) è l'unica autorità a dirimere questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - c) stabilisce l'ordine e la durata degli interventi dei candidati alle relative cariche;
 - d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e ne proclama gli esiti;
 - e) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e tutte le votazioni poste all'ordine del giorno;
 - f) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 6

Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Commissario straordinario dell'UITA, è composta da un Presidente nominato in accordo con il CONI e due membri scelti nelle categorie indicate al comma 3 dell'art. 13 dello Statuto UITA e da un segretario scelto tra il personale in servizio presso l'UITA. E' altresì, nominato un membro supplente, avente i medesimi requisiti dei membri effettivi, il quale subentrerà in caso di impedimento, rinuncia o revoca di uno dei componenti. In caso di improvviso



- impedimento all'espletamento dell'incarico il Segretario Generale è delegato a nominare con propria determina il membro sostituito.
2. La stessa Commissione si avvarrà dell'ausilio di personale dipendente dell'UITA, necessario per lo svolgimento delle fasi preparatorie e di chiusura delle operazioni assembleari.
 3. Fermo quanto previsto dal successivo articolo 7, quale organo permanente della Assemblea la Commissione Verifica Poteri:
 - si insedia, in prima convocazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 09:00 del giorno 23 maggio 2026, per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione dell'eventuale raggiungimento del quorum costitutivo;
 - si insedia, in seconda convocazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 10:00 del giorno 24 maggio 2026, per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione del raggiungimento del quorum costitutivo;
 - attesta la corretta presentazione delle candidature e verifica attestandone il possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità dei soggetti candidati escludendo coloro i quali ne risulteranno privi;
 - controlla gli aventi diritto a voto sulla base degli elenchi forniti dal competente ufficio dell'UITA;
 - supervisiona le operazioni per l'identificazione dei Rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, previo accertamento della ricevibilità e validità delle deleghe, e dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti nelle Sezioni TSN e nei Gruppi Sportivi.;
 - si trasforma in Commissione di Scrutinio all'inizio delle operazioni di voto.
 4. Di eventuali contestazioni sulla validità della rappresentanza di un partecipante all'Assemblea, da parte di un avente diritto a voto, la Commissione fa menzione nel verbale che redige; l'interessato deve rilasciare espressa dichiarazione di voler proporre ricorso all'Assemblea.
 5. Prima di aprire i lavori dell'Assemblea, il Commissario dell'UITA invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi in ordine alla rappresentanza. La relativa votazione avviene per alzata di mano, esclusi i ricorrenti, fatte salve altre modalità di votazione.

Art. 7

Candidature

1. L'Assemblea nazionale, in seduta elettorale, elegge:
 - a. il Presidente nazionale (con diritto di voto riconosciuto a tutti gli aventi diritto al voto in Assemblea a norma dello Statuto UITA e del presente regolamento);
 - b. i membri del Consiglio Direttivo (n. 8 Consiglieri, con diritto di voto riconosciuto ai soli Presidenti delle Sezioni TSN e ai Rappresentanti dei Gruppi sportivi; n. 3 Consiglieri in rappresentanza degli atleti, tra i quali deve essere garantita la presenza di esponenti di entrambi i sessi, con diritto di voto riconosciuto ai soli Rappresentanti degli Atleti; n. 1 Consigliere, con diritto di voto riconosciuto ai soli Rappresentanti dei Tecnici);
 - c. un componente effettivo e uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

In base al D.L. 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



2. Per accedere alle cariche elettive, chiunque sia interessato e abbia i requisiti richiesti dallo Statuto UITS (art. 16), deve presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla UITS debitamente compilato e firmato, allegando allo stesso fotocopia del documento di identità in corso di validità. La candidatura dovrà pervenire presso la sede della UITS, all'indirizzo Via le Tiziano, n. 70 - CAP 00196 Roma, presso la Segreteria Generale, all'attenzione della Commissione Verifica Poteri, a mezzo posta raccomandata A/R, ovvero raccomandata a mano ovvero via PEC all'indirizzo segreteria generale@pec.uits.it entro e non oltre le ore 16.00 del 17 aprile 2026.
3. Non è ammessa la candidatura contestuale a più cariche.
4. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.
5. Entro il termine del **23 aprile 2026** la Commissione Verifica Poteri si deve riunire e procedere a verificare la corretta presentazione delle candidature ed il possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità redigendo l'elenco dei candidati suddivisi per carica ed elencati per ordine alfabetico. L'elenco datato e sottoscritto verrà immediatamente pubblicato sul sito: www.uits.it nella sezione PUBBLICITA LEGALE : <http://www.uits.it/publicita-legale.html>.
6. Possono accedere alle cariche elettive coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani ed abbiano raggiunto la maggiore età;
 - b) siano in regola con il tesseramento UITS alla data di presentazione della candidatura;
 - c) per accedere alla carica di Consigliere in rappresentanza degli Atleti o dei Tecnici sportivi occorre essere rispettivamente atleti o tecnici in attività oppure essere stati tesserati UITS per almeno due anni nell'ultimo decennio ed aver preso parte a competizioni di livello nazionale o regionale di qualunque disciplina riconosciuta dalla UITS, per i tecnici sportivi è altresì necessario il loro inserimento nello specifico albo tenuto dall'Unione stessa;
 - d) per accedere alla carica di componente elettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'UITA occorre essere iscritti al registro dei revisori contabili;
7. Sono ineleggibili ai sensi dell'art. 16 comma 4 dello Statuto:
 - a) coloro che il cui reddito derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale, imprenditoriale, industriale, artigianale svolta in proprio e/o in nome altrui - collegata all'attività dell'Unione;
 - b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori all'anno, ovvero, a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore all'anno;
 - c) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno da parte dell'UITA, di FSN riconosciute dal CONI, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico; non è eleggibile colui che abbia riportato la condanna della radiazione nell'ambito dell'ordinamento sportivo rappresentato e costituito dai richiamati enti, pur potendo lo stesso tesserarsi per la sola pratica di attività sportiva, ovviamente presso altra Federazione rispetto a quella dalla quale risulta radiato;
 - d) coloro che abbiano subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping (WADA) e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
 - e) coloro che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il Coni, le FSN, le DSA o altri organismi riconosciuti dal CONI.
8. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di un solo dei requisiti richiesti dallo Statuto dell'UITA, comporta la decadenza dalla carica.



Art. 8

Ricorsi

1. Ai sensi del nuovo art. 12, 2 comma, dello Statuto UITS la procedura e le modalità di impugnativa della tabella dei voti e delle candidature viene disciplinata dal *"Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive"* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 2 luglio 2020 con provvedimento n. 152.
2. **Per l'impugnazione della tabella voti:**
 - a. Gli Affiliati, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi aventi diritto a voto o il Procuratore Federale possono presentare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco definitivo per l'omessa e/o per l'errata attribuzione dei voti;
 - b. Il ricorso sottoscritto dal legale rappresentante della Sezione TSN o del Gruppo Sportivo contenente le motivazioni a sostegno dell'impugnazione e corredato di ogni elemento utile ai fini della decisione deve pervenire, a mezzo PEC (giuridico.istituzionale@pec.uits.it) all'attenzione del Tribunale Federale, con all'oggetto la dicitura "RICORSO CONTRO [...]", a pena di irricevibilità, entro sette giorni dalla pubblicazione della tabella voti. Il ricorso deve essere inviato, a pena di inammissibilità, con le stesse modalità e termini alla Sezione TSN o Gruppo Sportivo controinteressato o alle Sezioni TSN o Gruppi Sportivi controinteressati;
 - c. Per la presentazione del ricorso è dovuto un deposito obbligatorio di € 100,00. (cento/00 euro) che verrà restituito in caso di suo accoglimento, da versare tramite bonifico bancario sul c/ATTESA REVERSALE della UITS — Codice IBAN IT14 B010 0503 3090 0000 0200 612 banca BNL, intestato a Unione Italiana Tiro a Segno, causale "RICORSO CONTRO [...]";
 - d. I controinteressati hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).
 - e. Il Tribunale Federale dovrà decidere entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con contestuale deposito delle motivazioni, per cui verrà nuovamente stilato l'elenco degli ammessi alle candidature, degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei ricorsi eventualmente respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati, inoltrata tramite Intranet o PEC e pubblicata sul sito UITS.
 - f. Le parti costituite nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale possono proporre reclamo alla Corte Federale di Appello entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. I controinteressati hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla Corte Federale di Appello entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della impugnazione e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).
 - g. La Corte Federale di Appello decide entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione viene comunicata all'appellante e ai controinteressati a mezzo PEC e viene pubblicata sul sito istituzionale della UITS.
3. **Per l'impugnazione delle candidature:**
 - a. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data comunicazione mediante pubblicazione sul sito federale dalla Segreteria Generale entro i successivi due giorni dalla data di pubblicazione sul sito federale. Il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale ovvero il candidato ammesso che intenda contestare l'esclusione o l'ammissione di altro candidato potrà presentare ricorso al Tribunale Federale entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione con le modalità ed i termini stabiliti ai punti b. e c. del precedente comma 2.
 - b. Eventuali controinteressati hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale entro tre giorni dal ricevimento del ricorso e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).



- c. Il Tribunale Federale dovrà decidere i ricorsi entro sette giorni dal ricevimento del ricorso con contestuale deposito delle motivazioni, per cui verrà nuovamente stilato l'elenco degli ammessi alle candidature, e la nota è immediatamente comunicata agli interessati, inoltrata tramite Intranet o PEC e pubblicata sul sito UITS.
 - d. Avverso la decisione del Tribunale Federale è ammesso reclamo entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado via PEC alla Corte Federale di Appello.
 - e. Per gli eventuali controinteressati essi hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale entro e non oltre tre giorni dal ricevimento del ricorso e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).
 - f. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione viene comunicata all'appellante e ai controinteressati a mezzo PEC e viene pubblicata sul sito istituzionale della UITS.
 - g. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla pubblicazione sul sito UITS.
4. Per i ricorsi successivi allo svolgimento dell'Assemblea vale quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 9

Sistemi di votazione

1. La modalità e il sistema di votazione è quello del voto elettronico a distanza come indicato all'art. 13, comma 7, dello Statuto UITS, secondo quanto disposto dal CONI per le Assemblee elettive FSN/DSA/EPS per il quadriennio 2025-2028 nel documento "Procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico e del voto elettronico a distanza" che tra l'altro non prevede deleghe esterne.

Art. 10

Scrutinio

1. Per ciascuna delle votazioni il Presidente della Commissione scrutinio:
 - dichiara chiuse le operazioni di voto;
 - accerta il numero dei votanti;
 - verbalizza tali operazioni facendo risultare le eventuali differenze tra il numero dei votanti e quello degli aventi diritto;
2. Le operazioni relative al computo dei voti si svolgono in maniera informatizzata sotto il controllo del Presidente della Commissione di scrutinio.

Art. 11

Conclusione delle votazioni e chiusura Assemblea

1. terminate le votazioni o lo scrutinio il Presidente della Commissione scrutinio redige apposito verbale e ne dà notizia al Presidente dell'Assemblea che ne informa ufficialmente l'Assemblea stessa e proclama il risultato.
2. Delle operazioni predette viene fatta menzione nel verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario e che fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
3. Il Presidente dell'Assemblea, verificato che non sussistano altri argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



4. I lavori dell'Assemblea sono audio registrati, la fono trascrizione forma parte integrante del verbale che viene firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario in tre esemplari, uno dei quali è conservato presso la Segreteria Generale e gli altri trasmessi entro 15 giorni al Ministero della Difesa e alla Segreteria Generale del CONI.
5. Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
6. I documenti che fanno fede delle operazioni compiute, i verbali originali della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio, unitamente alle schede votate, vengono raccolti in plichi chiusi e sigillati e sono consegnati al Segretario Generale dell'UITA per la custodia degli stessi presso la Segreteria dell'Unione, o presso il notaio che assisterà ai lavori assembleari.